



Decisione/0928/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4770/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Roberto Leoni - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4770/TFNSVE/2025-2026, 4770 - Ricorso proposto dalla società UDINESE CALCIO S.P.A. contro la società ASD NUOVA USMATE (matricola 930051) per il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti in forza del contratto di affiliazione e fornitura di materiale tecnico-sportivo relativo alla stagione sportiva 2024/2025

In data 26 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società UDIENSE CALCIO SPA (matricola ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD NUOVA USMATE (matricola 930051) al fine di richiedere il pagamento in proprio favore del complessivo importo di euro 33.161,88 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo.

La pretesa creditoria si riferisce alle fatture 136 AC – 168 AC e 234 AC emesse nell'anno 2024 dalla Udiense Calcio spa in esecuzione della Scrittura privata di Affiliazione inter partes del 10 giugno 2024 e nello specifico alle forniture di materiale e abbigliamento effettuate da essa ricorrente su ordini della Asd Nuova Usmate.

La società controparte, ritualmente notiziata del ricorso, nulla ha contro dedotto non opponendosi alla domanda.



Dalla documentazione depositata in atti si evince che la ASD Nuova Usmate ha ignorato anche l'atto di costituzione in mora del a mezzo pec del 22 aprile 2026 e che la richiesta della Udinese Calcio spa è legittima.

Sulla somma di euro 33.161,88 devono poi essere riconosciuti gli interessi moratori richiesti ex d.lgs 231/2002 dalle scadenze al saldo, versandosi in una tipica ipotesi (contratto di fornitura) di transazione commerciale.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dal CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD NUOVA USMATE alla corresponsione in favore della UDINESE CALCIO SPA della somma di euro 33.161,88 (trentatremilacentosessantuno/88) oltre gli interessi moratori ex d.lgs 231/2002 dalle scadenze al saldo. Condanna la ASD NUOVA USMATE al pagamento delle spese di lite in favore della UDINESE CALCIO spa che liquida in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge.

L'ESTENSORE

Enrico Vitali

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai